SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 maggio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 12 maggio 2006, n. **173.**

Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, al fine di consentire la compiuta definizione degli adempimenti istruttori in corso, rivelatisi particolarmente complessi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I termini per l'emanazione di regolamenti in scadenza entro il 20 maggio 2006 sono prorogati al 31 luglio 2006.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzette Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

06G0197

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 aprile 2006, n. **174.**

Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513: Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati» ed in particolare il punto *r)* dell'articolo 8 che concerne l'ambito della delega concessa al Governo per adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» ed in particolare l'articolo 30 che reca disposizioni per l'adeguamento delle borse merci;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 9 marzo 2002, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante l'ufficiale inizio sperimentale delle contrattazioni attraverso strumenti informatici o per via telematica delle merci e delle derrate, nella Borsa merci telematica italiana;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *l)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38» ed in particolare dell'articolo 14, comma 11, che dispone che con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Considerato che, completato il periodo di sperimentazione, occorre provvedere, ai sensi dell'articolo 30,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ad emanare il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse merci italiane;

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 febbraio 2006 e ritenuto opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 242 del 28 marzo 2006;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

a) «Borsa merci telematica italiana»: il mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici, realizzato attraverso la piattaforma telematica, accessibile da postazioni remote, che viene predisposta dalla società di gestione;

b) «Piattaforma telematica»: un'unica infrastruttura telematica a livello nazionale con più sistemi di contrattazione per la negoziazione di merci e di derrate;

c) «Società di gestione»: il soggetto che predispone, organizza e gestisce la piattaforma telematica;

d) «Deputazione nazionale»: l'organismo che ha funzioni di vigilanza e di indirizzo generale della Borsa merci telematica italiana;

e) «Camere di commercio»: le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, titolari della facoltà di istituire borse di commercio ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272;

f) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riconosciuta persona giuridica di diritto pubblico con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709 e successive modificazioni;

g) «Soggetti abilitati all'intermediazione»: i raccoglitori e gestori di ordini all'interno della Borsa merci telematica italiana;

h) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e Direzione generale in Italia o in altro Paese membro dell'Unione europea;

i) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

l) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;

m) «Società di intermediazione mobiliare (SIM)»: l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e Direzione generale in Italia;

n) «Testo unico bancario (T.U. bancario)»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

o) «mercati»: i mercati telematici disciplinati dai regolamenti speciali di prodotto approvati dalla deputazione nazionale su proposta della società di gestione;

p) «Regolamento»: il presente provvedimento;

q) «Regolamenti speciali di prodotto»: disciplinari che indicano le condizioni di negoziazione telematica, le caratteristiche merceologiche del prodotto, le condizioni di pagamento e di consegna/ritiro e qualsiasi altro evento o fatto successivo alla conclusione del contratto che possa incidere sull'esecuzione del medesimo.

Art. 2.

Finalità

1. Il presente regolamento:

a) disciplina il funzionamento della Borsa merci telematica italiana, individuando le modalità di accesso, i soggetti abilitati all'intermediazione, le tipologie di contrattazioni telematiche e la regolamentazione dei mercati;

b) stabilisce le modalità di vigilanza e di supporto della Borsa merci telematica italiana tramite appositi organi.

Titolo II

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA

Art. 3.

Accesso alla Borsa merci telematica italiana

1. L'accesso alla Borsa merci telematica è riservato esclusivamente ai soggetti abilitati all'intermediazione di cui al successivo articolo 4 per le negoziazioni tra gli operatori accreditati, secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 10.

Art. 4.

Soggetti abilitati all'intermediazione

1. I soggetti abilitati all'intermediazione sono:

a) agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio del settore agricolo, agroalimentare ed ittico;

b) società di capitali costituite da: agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio del settore agricolo, agroalimentare ed ittico, organizzazioni professionali presenti o rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli imprenditori di cui agli articoli 2135 e 2195 c.c., gli imprenditori della pesca, le organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le società cooperative e i loro consorzi delle filiere agricola, agroalimentare ed ittica;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) imprese di investimento (S.I.M. e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento.

2. I soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera *a)*, devono:

a) possedere regolare iscrizione nei ruoli formati dalle Camere di commercio;

b) essere capaci di obbligarsi;

c) non essere stati dichiarati falliti, salvo l'eventuale riabilitazione;

d) non essere stati condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia;

e) non essere stati esclusi dalle Borse merci;

f) non essere inclusi negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari, attestato da visura nazionale dei medesimi;

g) nel caso di agenti d'affari in mediazione, possedere la maggiore età, godere dei diritti civili e politici e non esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata;

h) non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;

l) versare un deposito cauzionale infruttifero stabilito dalla Deputazione nazionale su proposta della società di gestione.

3. I Soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, devono:

a) possedere i requisiti di cui al Titolo II, Capo I, articolo 19, comma 1, punti *c)*, *e)*, *f)* e *h)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) adottare la forma di società di capitale;

c) versare un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita dalla deputazione nazionale su proposta della società di gestione;

d) nel caso di società per azioni, possedere i requisiti di cui al Titolo II, Capo I, articolo 19, comma 1, punto *g)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. I soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera *c)*, devono possedere i requisiti di cui al Titolo II, Capo I, articolo 19 e di cui al Titolo II, Capo I, articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. I Soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettere *a)* e *b)*, dovranno essere iscritti in un apposito elenco, tenuto dalla deputazione nazionale, e potranno indicare negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione nell'elenco.

6. I soggetti abilitati all'intermediazione devono:

a) rispettare i criteri generali previsti dal Titolo II, Capo II, articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) attenersi alle disposizioni del presente regolamento, dei regolamenti speciali di prodotto e alle disposizioni della Deputazione nazionale e della società di gestione;

c) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nel rispetto della deontologia professionale e per l'integrità dei mercati;

d) versare i corrispettivi determinati dalla società di gestione per i servizi della Borsa merci telematica italiana da essa erogati.

Art. 5.

Tipologie di contrattazioni telematiche e autorizzazioni

1. Nella Borsa merci telematica italiana è consentita la negoziazione attraverso tre tipologie di contratti:

a) contratti a pronta consegna;

b) contratti a consegna differita nel tempo;

c) contratti a termine.

2. Sono autorizzati a generare e a negoziare i contratti a pronta consegna e i contratti a consegna differita nel tempo i soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*. Sono autorizzati a negoziare i contratti a termine i soggetti abilitati all'intermediazione, di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera *c)*, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere *e)*, *f)* e *g)* e comma 2, lettere *f)*, *g)*, *h)* e *i)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 6.

Regolamentazione dei mercati

1. I mercati sono disciplinati dai regolamenti speciali di prodotto, adottati dalla Deputazione nazionale su proposta della società di gestione sentiti gli operatori della filiera riuniti in appositi comitati.

Titolo III

ORGANI DELLA BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA

Art. 7.

Deputazione nazionale

1. La Deputazione nazionale, è nominata dal Ministro delle politiche agricole e forestali ed è composta da sette componenti:

a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

c) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

d) tre rappresentanti designati dall'Unioncamere, in rappresentanza delle Camere di commercio, socie della società di gestione.

2. I componenti della deputazione nazionale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. La sede e la segreteria sono istituite presso Unioncamere.

4. La Deputazione nazionale esercita funzioni di vigilanza e di indirizzo generale della Borsa merci telematica italiana, svolgendo collegialmente i seguenti compiti:

a) vigila sulla società di gestione e sul funzionamento generale della Borsa merci telematica italiana e dei mercati adottandone il regolamento generale di cui alla lettera *i)* del comma 4 del successivo articolo 8;

b) omogeneizza le modalità di negoziazione e di realizzazione di forme di sicurezza e di garanzia delle transazioni sul territorio nazionale;

c) formula lo schema e i criteri generali di redazione dei regolamenti speciali di prodotto comunicandoli alla società di gestione;

d) adotta i regolamenti speciali di prodotto su proposta della società di gestione;

e) stabilisce i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti abilitati all'intermediazione che abbiano violato il regolamento, i regolamenti speciali di prodotto, le disposizioni e/o la deontologia professionale;

f) iscrive in un apposito elenco, del quale ne cura la tenuta, i soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)* e stabilisce l'ammontare del deposito cauzionale infruttifero su proposta della società di gestione;

g) adotta con proprio regolamento le sue modalità di funzionamento.

5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Deputazione nazionale si provvede tramite gli ordinari stanziamenti del bilancio dell'Unioncamere.

Art. 8.

Società di gestione

1. La società di gestione, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, esclusivamente da organismi di diritto pubblico comprese le Unioni regionali delle Camere di commercio e i consorzi e le società consortili costituite dai suddetti organismi, svolge funzioni di interesse generale. La partecipazione maggioritaria alla società di gestione è riservata alle Camere di commercio, ed il capitale minimo, interamente versato, deve essere di ammontare non inferiore ad un milione di euro.

2. La società di gestione acquisisce la forma giuridica di società consortile per azioni e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è autorizzata ad assumere la denominazione di «Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. (BMTI S.c.p.A.)».

3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo della società di gestione devono possedere i requisiti di onorabilità di cui al Titolo I, Capo II, articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. La società di gestione svolge funzioni di interesse generale garantendo l'unicità di funzionamento della piattaforma telematica e esercitando i seguenti compiti:

a) predispone e amministra la piattaforma telematica, assicurandone uniformità di accesso e di gestione;

b) propone alla Deputazione nazionale i regolamenti speciali di prodotto predisposti secondo lo schema e i criteri generali formulati dalla Deputazione nazionale stessa;

c) adotta le prescrizioni date dalle linee direttrici in materia di sicurezza informatica, riconosciute idonee a livello nazionale e comunitario per i servizi della pubblica amministrazione, e provvede alla rilevazione e alla diffusione delle informazioni secondo criteri di correttezza e trasparenza;

d) verifica, anche con il supporto delle Camere di commercio, il possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 4, comma 2 per i soggetti abilitati all'intermediazione;

e) fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione i servizi relativi all'accesso, alla negoziazione e alla rilevazione delle informazioni presenti sulla piattaforma telematica;

f) determina i corrispettivi a essa dovuta dai soggetti abilitati all'intermediazione;

g) propone alla Deputazione nazionale l'ammontare dei depositi cauzionali infruttiferi che devono versare i soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

h) fornisce alle Camere di commercio i servizi in materia ai prezzi, alla formazione, alla promozione e al supporto organizzativo e tecnico;

i) propone alla Deputazione nazionale un regolamento generale recante le modalità organizzative e di funzionamento per l'attuazione del presente regolamento, dotandosi di un assetto organizzativo idoneo all'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti e delle direttive impartite dalla Deputazione nazionale.

Art. 9.

Camere di commercio

1. Le Camere di commercio, con il coordinamento di Unioncamere, attendono ai seguenti compiti:

a) assumono la qualità di socio della società di gestione e costituiscono con partecipazione maggioritaria la società di gestione stessa;

b) supportano eventualmente l'attività di verifica dei requisiti di cui al precedente articolo 4 svolta dalla società di gestione;

c) assicurano sul territorio nazionale il supporto per consentire ai soggetti abilitati all'intermediazione l'accesso ai servizi della Borsa merci telematica italiana;

d) pubblicano, attraverso i propri bollettini ufficiali dei prezzi, gli esiti delle negoziazioni avvenute nella Borsa merci telematica italiana in termini di prezzi di riferimento e di quantità delle merci e delle derrate negoziate in via telematica;

e) promuovono, anche attraverso le organizzazioni imprenditoriali e le categorie professionali, una specifica attività di comunicazione in favore della Borsa merci telematica italiana.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 10.

Periodo transitorio

1. Allo scopo di promuovere l'utilizzo della piattaforma telematica, l'accesso alla Borsa merci telematica italiana, per un periodo transitorio di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è consentito anche agli operatori accreditati.

2. Ai fini dell'accreditamento da parte della Società di gestione alla Borsa merci telematica italiana, gli operatori devono:

a) appartenere alle categorie dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*;

b) possedere i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*;

c) essere iscritti nel registro imprese della Camera di commercio prevista per ciascuna delle seguenti categorie professionali operanti nel settore dei prodotti agricoli, agroindustriali, zootecnici, ittici e tipici: commercianti, utilizzatori compresa la grande distribuzione, trasformatori, cooperative agricole, altri organismi associativi detentori della merce, produttori agricoli e operatori della pesca;

d) non essere inclusi negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari, attestato da visura nazionale dei medesimi.

3. Durante il periodo transitorio i soggetti abilitati all'intermediazione, di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, non sono tenuti al versamento del deposito cauzionale infruttifero.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Riserva nell'uso della denominazione

1. L'uso della denominazione di «Borsa merci telematica», «Mercato telematico di merci» od altra consimile è riservata alla società di gestione. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, articolo 1 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068.

Art. 12.

Controversie

1. Per tutte le controversie relative al pagamento delle tariffe e dei canoni per la fruizione dei servizi della Borsa merci telematica è competente il Foro di Roma.

Art. 13.

Spese di funzionamento

1. Le spese di funzionamento derivanti dall'applicazione del presente regolamento non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 aprile 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Visto, il *Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 49

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1994, reca: «Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 13 marzo 1998, reca: «Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1999, reca: «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997, n. 513».

— Il testo del punto *r)* dell'art. 8, della legge del 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2001), è il seguente:

«*r)* revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori.».

— Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001, è il seguente:

«Art. 30 *(Adeguamento delle borse merci)*. — 1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica.

2. Al fine di rendere uniformi le modalità di gestione, di vigilanza e di accesso alle negoziazioni telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di dodici mesi, apposite norme tecniche, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 dicembre 2000, idonee a consentire l'accesso alle contrattazioni, anche da postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del 14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, del Consiglio, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i risultati in termini di prezzi di riferimento e di quantità delle merci e delle derrate negoziate in via telematica sono oggetto di comunicazione, da parte delle società di gestione, alle Deputazioni delle Borse merci, nonché di pubblicazione nel bollettino ufficiale dei prezzi, edito dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 le norme della legge 20 marzo 1913, n. 272, cessano di avere applicazione nei confronti delle contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli, agroindustriali, ittici e tipici.».

— Il testo delle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *l)* del comma 2, dell'art. 1, della legge del 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2003), è il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalità e ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57: *(omissis)*;

d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n. 1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio;

e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarità dei settori di cui al comma 1, nonché di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 9 del regolamento n. 178/2002/CE del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare princìpi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonché di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;

g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole; *(omissis)*

l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata. *(omissis)*».

— Il testo del comma 11 dell'art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *l)* della legge 7 marzo 2003, n. 38 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 22 aprile 2004), è il seguente:

«11. Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del 14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, del Consiglio, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— La legge 20 marzo 1913, n. 272, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 1913, reca: «Approvazione dell'ordinamento delle Borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa».

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1954, n. 709, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 24 agosto 1954, reca: «Riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico alla Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura, con sede in Roma».

— Il testo dell'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993), è il seguente:

«Art. 107 *(Elenco speciale)*. — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-*bis.* La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7, dell'art. 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonché all'art. 97-*bis* in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Note all'art. 4:

— Il testo degli articoli 2135 e 2195 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2135 *(Imprenditore agricolo).* — È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.».

«Art. 2195 *(Imprenditori soggetti a registrazione).* — Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese (2188) gli imprenditori che esercitano:

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un'attività bancaria (1834) o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.».

— Il testo degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 15 giugno 2005, è il seguente:

«Art. 2 *(Organizzazioni di produttori).* — 1. Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare di:

a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;

c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;

d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;

f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

g) realizzare iniziative relative alla logistica;

h) adottare tecnologie innovative;

i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'àmbito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.».

«Art. 5 *(Forme associate delle organizzazioni di produttori).* — 1. Le organizzazioni dei produttori riconosciute possono costituire una organizzazione comune, nelle forme societarie di cui all'art. 3, comma 1, per il perseguimento dei seguenti scopi:

a) concentrare e valorizzare l'offerta dei prodotti agricoli sottoscrivendo i contratti quadro al fine di commercializzare la produzione delle organizzazioni dei produttori;

b) gestire le crisi di mercato;

c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione di programmi;

d) coordinare le attività delle organizzazioni di produttori;

e) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni associate allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse;

f) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi.

2. Le Unioni nazionali delle organizzazioni dei produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, qualora perseguano gli scopi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, devono costituirsi nelle forme societarie di cui all'art. 3, comma 1.

3. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle forme associate di organizzazioni di produttori, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti i requisiti minimi differenziati delle forme associate di organizzazioni di produttori ai fini del loro riconoscimento.».

— Per il testo dell'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si vedano le note all'art. 1.

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 327 del 31 dicembre 1956, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 5 giugno 1965, reca: «Disposizioni contro la mafia».

— Il testo degli articoli 19, 21, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 - pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1998), è il seguente:

«Art. 19 *(Autorizzazione).* — 1. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio dei servizi di investimento da parte delle SIM quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni;

b) la denominazione sociale comprenda le parole «società di intermediazione mobiliare»;

c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;

d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;

f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità indicati nell'art. 13;

g) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 14;

h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazione richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5.

2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione.

3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio dei servizi d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonché l'esercizio dei servizi indicati nell'art. 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.».

«Art. 21 *(Criteri generali).* — 1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati. I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tale fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purché siano adottate procedure che assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell'ordine;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;

e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.».

Art. 27 *(Imprese di investimento comunitarie).* — 1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB da parte dell'autorità competente dello Stato di origine; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.

2. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d'Italia e la CONSOB siano state informate dall'autorità competente dello Stato d'origine.

3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi.

4. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento l'autorizzazione all'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento comunitarie nel territorio della Repubblica.».

«Art. 28 *(Imprese di investimento extracomunitarie).* — 1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie è autorizzato dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è subordinata:

a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *d), e)* e *f);*

b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi di investimento e dei servizi accessori che le imprese di investimento extracomunitarie intendono prestare in Italia;

c) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelli vigenti in Italia per le SIM;

d) all'esistenza di apposite intese tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti autorità dello Stato d'origine;

e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocità, nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.

2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i servizi di investimento e i servizi accessori senza stabilimento di succursali, sempreché ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere *b), c), d)*, ed *e)*, e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica.

3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può indicare, in via generale, i servizi che le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali.».

«Art. 29 *(Banche).* — 1. Alla prestazione all'estero di servizi di investimento e di servizi accessori da parte di banche italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi servizi da parte di banche estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del testo unico bancario.».

Nota all'art. 5:

— Il testo delle lettere *e), f)* e *g)* del comma 1 e delle lettere *f), g), h)* ed *i)* del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:

«1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

e) (Omissis) «società di intermediazione mobiliare» (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;

f) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;

g) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

(Omissis)».

«2. Per «strumenti finanziari» si intendono: *(Omissis);*

f) i contratti «futures» su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti.

(Omissis)».

Note all'art. 8:

— Il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1994), è il seguente:

«2. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. Possono inoltre costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.».

— Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:

«Art. 13 *(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali).* — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di profes-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.

3-*bis*. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3.

4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3.».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 1 del Regio Decreto 4 agosto 1913, n. 1068 (Regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1913), è il seguente:

«Art. 1. — La denominazione di «Borsa di commercio», di «Borsa di valori», di «Mercato di valori» od altra consimile è esclusivamente riservata alle Borse istituite a norma dell'art. 1 della legge. Fuori di tal caso, ed ancorché risulti espressamente escluso ogni carattere ufficiale, è vietato usare le denominazioni anzidette o consimili, e formare listini di prezzi.

È permessa tuttavia anche a privati la pubblicazione del listino di borsa.

Il Presidente della Deputazione di borsa vigila per l'osservanza del divieto anzidetto, dà i provvedimenti opportuni e può richiedere l'assistenza dell'autorità politica.

La trasgressione del divieto del Presidente della Deputazione di borsa è punito a norma dell'art. 434 del codice penale.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, effettuate in forme organizzate e con rilevazione e pubblicazione dei relativi prezzi da operatori finanziari, nei casi e secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Il decreto del Ministro del tesoro assicurerà che le negoziazioni di cui al precedente comma dei titoli emessi o garantiti dallo Stato siano consentite ad un numero di soggetti sufficientemente ampio per garantire un effettiva concorrenza.».

06G0190

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 aprile 2006.

Rinnovo del Comitato provinciale INPS di Grosseto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL modificativa ed integrativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Visto l'art. 44 della legge n. 88/1989 sopracitata che sostituisce l'art. 34, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 citato sulla composizione dei comitati provinciali INPS;

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante norme in materia di revisione degli ordinamenti pensionistici e di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge n. 153/1969 citata;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Dir. gen.le previdenza e assistenza sociale - Div. III - n. 31 del 14 aprile 1989, prot. n. 2/3PS95838 avente per oggetto: «Legge n. 88/1989 - Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL - Costituzione dei comitati regionali e provinciali dell'INPS»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Esperiti gli atti istruttori finalizzati all'accertamento del grado di rappresentatività a livello provinciale, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei datori di lavoro nonché dei lavoratori autonomi di cui all'art. 44, comma 1, numeri 1-2-3 della legge n. 88/1989 cit. sulla base dei criteri richiamati dalla nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione gen.le previdenza e assistenza sociale - Div. III - prot. n. 6/3PS/95521 del 17 marzo 1989 ed indicati anche dal consolidato indirizzo giurisprudenziale;

Che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

5) numero dei verbali di conciliazione redatti in sede sindacale e depositati presso la Direzione provinciale del lavoro - ex art. 411 c.p.c.;

Considerato che sono state interpellate tutte le organizzazioni sindacali ed associazioni provinciali interessate;

Valutati le notizie e i dati pervenuti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dalle associazioni dei datori di lavoro nonché dei lavoratori autonomi;

Considerato che sulla base delle comunicazioni di parte pervenute, nonché dei dati acquisiti d'ufficio (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

n. 639/70), risultano maggiormente rappresentative, a livello provinciale, le seguenti organizzazioni ed associazioni provinciali:

per i lavoratori dipendenti:

C.G.I.L.;

C.I.S.L.;

U.I.L.;

U.G.L.;

C.I.D.A.;

per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali;

Confcommercio;

U.P.A.;

per i lavoratori autonomi:

C.N.A.;

Confcommercio;

Coldiretti;

Ritenuto che la ripartizione dei seggi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e tra le associazioni dei datori di lavoro nonché dei lavoratori autonomi di cui al successivo art. 2 garantisce, in seno al consesso, il principio del «pluralismo partecipativo», confermato dal più recente indirizzo giurisprudenziale, per cui gli interessi di organizzazioni ed associazioni minoritarie sul piano locale, che sono state interpellate, possono ritenersi ugualmente tutelate e soddisfatte della presenza, nel consesso stesso, delle diverse organizzazioni ed associazioni che risultano esponenziali di categorie composite;

Preso atto delle designazioni pervenute;

Ritenuto necessario procedere alla costituzione del Comitato INPS della provincia di Grosseto di cui all'art. 44 delle legge n. 88/1989;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato INPS della provincia di Grosseto, è costituito, ai sensi dell'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il quadriennio 2006-2010 con i componenti in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei datori di lavoro nonché dei lavoratori autonomi e delle amministrazioni pubbliche di cui al successivo art. 2, lettere A), B), C), D).

Art. 2.

A) Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

n. 4 seggi alla C.G.I.L.;

sig. Ganapini Gherardo;

sig. Lazzeroni Veris;

sig. Duchini Enzo;

sig. Malentacchi Mario;

n. 3 seggi alla C.I.S.L.:

sig. Pozzetti Alberto;

sig. Coro Pietro;

sig. Carruale Fabio;

n. 2 seggi alla U.I.L.:

sig. Ghini Lelio;

sig. Vitobello Pio;

n. 1 seggio alla U.G.L.:

sig. Guidoni Alessandro;

n. 1 seggio alla C.I.D.A.:

sig. Zoli Fabrizio;

B) Rappresentanti dei datori di lavoro:

n. 1 seggio all'Associazione degli industriali per il settore industria:

sig. Dani Fabio;

n. 1 seggio alla Confcommercio per il settore commercio:

sig. Romani Marcello;

n. 1 seggio alla U.P.A. - Confagricoltura per il settore agricoltura:

sig. Fidanzi Roberto;

C) Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

n. 1 seggio a Coldiretti per il settore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

sig. Sforzi Michele;

n. 1 seggio alla C.N.A. per il settore degli artigiani:

sig. Alessandri Renzo;

n. 1 seggio alla Confcommercio per il settore degli esercenti attività commerciali:

sig.ra Orlando Gabriella;

D) Membri di diritto:

direttore della Direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Grosseto;

direttore della sede INPS di Grosseto.

Art. 3.

Con successivo provvedimento saranno costituite le speciali commissioni previste dall'art. 46 della legge n. 88/1989, comma 3.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Grosseto, 21 aprile 2006

Il dirigente provinciale: BUONOMO

06A04453

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 2 maggio 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Potenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione della giunta della provincia di Potenza n. 60 del 15 marzo 2006 con la quale si designa la sig.ra Liliana Guarino e la sig.ra Pia Carmela Gallo rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Liliana Guarino e della sig.ra Pia Carmela Gallo, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Potenza;

Decreta:

La sig.ra Liliana Guarino e la sig.ra Pia Carmela Gallo sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**GUARINO LILIANA CONCETTA**
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Nazionalità	
Data di nascita	

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (1993-2004)	Svolge mansioni giornalistiche , attività di relazioni esterne e comunicazioni interna ed esterna – *cura i rapporti con i media locali attraverso la redazione e la pubblicazione di comunicati stampa* – gestisce i rapporti con Enti ed Istituzioni Territoriali (partecipazioni a commissioni e a comitati territoriali) – promozione dell'occupazione locale – gestione delle relazioni sindacali – Responsabile del coordinamento femminile sindacale del settore del pubblico impiego sino al 1993. Responsabile del coordinamento donne cisl della regione Basilicata e componente del coordinamento nazionale donne cisl a tutt'oggi. Componente della prima commissione regionale per le pari opportunità.
Data 1998 – 2004	Contrattazione di lavoro con particolare attenzione all'occupazione femminili - aspetti della contrattazione relativi alla maternità, congedi parentali, conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro, handicap. Responsabile della formazione sindacale regionale ha organizzato e diretto iniziative formative *interregionali.*
Data 1999 – 2004	Esperienze collegate alla formazione gestione del mercato del lavoro rapporti con istituzioni preposte a livello nazionale e regionale
Data 1973 – 1993	Gestione spese di funzionamento , capitoli di spesa, e bilanci annuali di contabilità e finanza
Data 1971 - 1973	Consulenza del lavoro ed aziendale
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	INPS – VIA PRETORIA 277 – 85100 POTENZA TEL. 0971335505 -FAX 0971 37257
• Tipo di azienda o settore	ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
• Tipo di impiego	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
• Principali mansioni e responsabilità	Responsabile della Comunicazione e delle Relazioni sindacali della Sede Regionale Referente regionale del progetto "Interventi a favore dell'occupazione"

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• dicembre- febbraio 2004	Corso di formazione sulla comunicazione pubblica organizzato dal Centro di ricerca sulle Amm.ni Pubbliche "V. Bachelet" della Luiss Guido Carli
anni 2001-2004	Corso di formazione equal sui laboratori del tempo e la conciliazione tempi di vita e lavoro.
febbraio 995	Corsi di formazione sui fondi strutturali.
• febbraio 1998	Corso di Inglese Multimediale SCS Assionova international con test finale d'aula
	Corso organizzato dalla RSO di Milano sulla "Comunicazione Organizzativa"
• febbraio 1995	Corso AIPA - Napoli
• anno 2001	Centro Studi Cisl Firenze Corso di Aggiornamento/Progettazione "La concertazione del nuovo scenario di Welfare locale"
	Centro studi Cisl di Firenze Corso "Team Europa Donne"
	l'"I sentieri del cambiamento" seminario del CO.RE.COM Basilicata
• gennaio febbraio 2002	Corso Must per Agenti di Sviluppo Territoriale
• settembre 1999	Centro Studi Cisl di Firenze "La Concertazione nel nuovo scenario di Welfare Locale"
aprile 2003	Corso della RSO-Spa - Roma per funzionai regionali delle relazioni esterne e della Elea per "Customer Knowledge Management"
	Progetti Murst Corso per nuovi formatori
giugno 1973	Dipartimento Nazionale Cisl Corso per nuovi formatori – Tecniche di progettazione
	Diploma d ragioniere conseguito presso Istituto L.Da Vinci di Potenza
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Istituto Leonardo da Vinci di Potenza – Centro AIPA (Istituto P.A.) Naz.le- Istituto Bachelet della Louiss Roma – RSO Milano – Centro Studi Cisl Firenze – Assionova International Milano
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Comunicazione Organizzativa – Giornalismo – Inglese - Formazione – Contabilità – gestione della risorsa umana nella differenza di genere

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA	**ITALIANO**
ALTRE LINGUE	
	INGLESE
	FRANCESE
• Capacità di lettura	**BUONO**
• Capacità di scrittura	**BUONO**
• Capacità di espressione orale	**BUONO**

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

- CAPACITA' DI COMUNICAZIONE
- CAPACITÀ DI ASCOLTO
- PROBLEM SOLVING

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

- LEADERSHIP
- GESTIONE DI GRUPPI
- CAPACITA' ORGANIZZATIVE

LE COMPETENZE DERIVANO DA ATTIVITÀ LAVORATIVE ED EXTRALAVORATIVE, INCARICHI DI RESPONSABILITÀ A LIVELLO ISTITUZIONALE, SINDACALE, ASSOCIAZIONISMO.

AMBITI IN CUI E' STATO NECESSARIO SEMPRE GESTIRE GRUPPI ,DECIDERE E GIUNGERE A SINTESI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

Ha coordinato gruppi, organizzato iniziative culturali, ricreative, seminari di studio , corsi di formazione, progettazione di interventi formativi.

Gestione della risorsa umana nella sua differenza di genere

Politiche attive del lavoro

Si è occupata dal 1973 al 1995 delle spese di funzionamento , bilanci di previsione e definitivi della sede INPS di Potenza

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

Ottima conoscenza del personal computer

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

E' Consigliera di Parita' presso l'amministrazione della Provincia di Potenza con decreto *del Ministro del Lavoro in applicazione del DLGS 196/00 che modifica la L.125/91*

Partecipa ai tavoli di patnerariato territoriale al fine di garantire una attenzione alle politiche del lavoro femminile nella progettazione, programmazione, formazione ed informazione locale.

Ha presieduto, in tale vesti, prove di selezione per Master presso l'Università di Basilicata

Ha partecipato a seminari e convegni all'estero per l'applicazione delle buone prassi .

Ha gestito finanziamenti del Ministero del Lavoro per progetti approvatti con la Legge 125,*ha collaborato per la realizzazione di progetti Now ed Equal.*

Presso l'Ufficio dove svolge attività di Consigliera di Parità ha istituito uno sportello informativo per l'ascolto del disagio lavorativo e la prevenzione del Mobbing.

Ha promosso attività e manifestazioni culturali per il rafforzamento dell'identità di genere tra il concorso fotografico 1^ e 2^ edizione : "Con occhio di donna tra vita familiare e lavoro"

Ha promosso protocolli di intesa tra istituzioni, sindacati ed aziende per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ai sensi della legge 53/200

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**GALLO PIA CARMELA**
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Nazionalità	
Data di nascita	

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (1972-1998)	Ha insegnato presso le scuole materne del Comune di Bella
Data 1998 – 2004	Impiegata presso il Comune di Bella quale Responsabile dell'Ufficio "Servizi sociali, sport, Turismo e Tempo Libero; è stata impegnata come operatore di collocamento presso la Comunità Montana "Marmo-Platano" nell'ambito del progetto "Centri Servizi per le donne"
Data 2000 – 2005	Consigliera di Parità Supplente presso la Provincia di Potenza
Data 2004- 2005	Ispettrice CRI – Sezione Femminile di Bella
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Comune di Bella
• Tipo di azienda o settore	ENTE LOCALE
• Tipo di impiego	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
• Principali mansioni e responsabilità	Servizi socio assistenziali del Comune di Bella

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

anno 1970- 2000	Diploma di scuola Magistrale Istituto "Maddalena di Canossa" di Potenza Diploma di educazione musicale Diploma di tecniche educatrice e di differenziazione didattica secondo il metodo Agazzi
anni 1975 - 1977	Scuola per assistenti sociali presso l'ANSI di Potenza Aggiornamenti professionali presso l'IRRSAE di Basilicata
anni 1977 - 2005	Ha seguito:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

il progetto NOW "Un'alleanza per lo sviluppo d'impresa e dell'occupazione in aree rurali";
il progetto Centri Servizi per le Donne;
il progetto Equal Svi.po;
Convegni su:
I piani sociali di zona – Regione Basilicata;
Prevenzione del disagio adolescenziale e reti locali: Tecniche di proattività, asservità, problem solving.
Curare ed essere curati: Regione Basilicata;
Programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche sociali: Regione Basilicata;
Condizione e diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
Riconoscere, prevenire e contrastare il maltrattamento e l'abuso sessuale sui bambini ed adolescenti: Regione Basilicata;
Modulo formativo "Osservatorio sulla Imprenditorialità Femminile" della IG Lucana;
Modulo formativo l.285/97 prospettive nuova triennalità organizzato ASTR X Napoli;
" " " stato di attuazione;
Corso di formazione collaborazione pubblico – privato nei servizi sociali organizzato a Firenze dall'Istituto degli Innocenti;
Interventi potenziamento servizi socio assistenziali (metodo formazione a distanza) organizzato da SUDGEST;
Progetto PASS Provincia di Potenza "Agenzia Programmazione e sviluppo sostenibile";
Progetto PASS Comune di Matera;

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Diploma di scuola Magistrale Istituto "Maddalena di Canossa" di Potenza
Diploma di educazione musicale
Diploma di tecniche educatrice e di differenziazione didattica secondo il metodo Agazzi

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Disagio sociale

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

• Capacità di lettura: **BUONO**
• Capacità di scrittura: **BUONO**
• Capacità di espressione orale: **BUONO**

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

- CAPACITA' DI COMUNICAZIONE
- CAPACITÀ DI ASCOLTO
- PROBLEM SOLVING
- LEADERSHIP
- GESTIONE DI GRUPPI
- CAPACITA' ORGANIZZATIVE

LE COMPETENZE DERIVANO DA ATTIVITÀ LAVORATIVE ED EXTRALAVORATIVE.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE *Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.*	Buona conoscenza del personal computer
PATENTE O PATENTI	Patente di guida B
ULTERIORI INFORMAZIONI	E' Consigliera di Parita' supplente presso l'Amministrazione della Provincia di Potenza nominata con decreto del Ministro del Lavoro in applicazione del DLGS 196/00 che modifica la L.125/91 Ha partecipato e organizzato seminari e convegni per l'applicazione delle buone prassi . Ha gestito finanziamenti del Ministero del Lavoro per progetti approvatti con la Legge 125. Presso l'Ufficio della Consigliera di Parità segue l'istituito sportello informativo per l'ascolto del disagio lavorativo e la prevenzione del Mobbing. Ha promosso attività e manifestazioni culturali per il rafforzamento dell'identità di genere tra cui il concorso fotografico 1^ e 2^ edizione : "Con occhio di donna tra vita familiare e lavoro" Partecipa alle commissioni tripartite della Provincia di Potenza.

06A04454

DECRETO 2 maggio 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Cremona.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'atto presidenziale n. 13 del 31 gennaio 2006 del presidente della provincia di Cremona con il quale si designa l'avv. Uliana Garoli e la prof.ssa Carmela Fazzi rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* dell'avv. Uliana Garoli e della prof.ssa Carmela Fazzi, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione unica provinciale per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Cremona;

Decreta:

L'avv. Uliana Garoli e la prof.ssa Carmela Fazzi sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CURRICULUM VITAE

Uliana Garoli -

Si laurea in Giurisprudenza nell'anno 1979 presso l'Università di Bologna e consegue nel 1981 l'abilitazione alla professione di Avvocato.

Subito dopo la Laurea e fino al 1989 svolge la propria attività professionale a Cremona nel settore delle piccole imprese e dell'artigianato in qualità di dirigente e con funzioni di coordinatore dell'Ufficio Legale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato (C.N.A.), primaria associazione di categoria.

Fino al 1991 è responsabile della Sezione Economica Regionale della C.N.A. con particolare responsabilità nel settore economico; coordina progetti di sviluppo realizzati dalla Regione Lombardia per le piccole imprese, con particolare attenzione ai progetti mirati alla formazione ed allo sviluppo dell'imprenditoria femminile.
Collabora con l'Ente di Formazione della CNA Regionale Lombarda per la progettazione di percorsi formativi per la creazione di imprese femminili e svolge attività sia di docenza che di consulenza allo start - up delle imprese.

Dal 1991 al 1993 amministratore di Società finanziaria con sede in Roma viene chiamata, in qualità di Consigliere delegato, alla gestione della fase costitutiva della Società di Intermediazione Mobiliare (S.I.M.) del gruppo, anch'essa operativa nel settore delle p.m.i. .

Nel 1993 apre uno studio legale in Cremona dove esercita la professione di Avvocato Civilista con studio alla via Ettore Sacchi n. 22, con particolare esperienza nei settori del diritto del lavoro e del diritto di famiglia. Collabora con l'Ufficio Vertenze della Confederazione Generale del Lavoro di Cremona come consulente di diritto del lavoro.

Eletta, per la prima volta, nel 1990 Consigliere del Comune di Cremona presiede la Commissione Statuto, incaricata di redigere il primo Statuto del Comune e, contestualmente, presiede la Commissione delle donne elette con lo scopo di promuovere e svolgere azioni positive nei confronti delle donne e per le pari opportunità.

Esaurita la fase costituente della Commissione Statuto, presiede fino alla fine del mandato amministrativo la Commissione Affari

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Istituzionali con il compito prioritario di dare attuazione alla nuova autonomia statutaria ed assume la Vice-Presidenza della Commissione Bilancio - Sviluppo Economico – Aziende.

Rieletta Consigliere Comunale nei successivi due mandati amministrativi nel 1995 e nel 1999, viene chiamata dal Consiglio a ricoprire l'incarico di Presidente del Consiglio Comunale, incarico nel quale è stata riconfermata anche nel secondo mandato fino alla conclusione dello stesso.
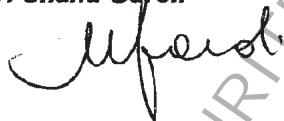
E' socia fondatrice dell'Associazione AIDA - Associazione Incontro Donne Antiviolenza Onlus, con sede in Cremona, che si propone di tutelare i diritti civili, con particolare attenzione alle donne che hanno subito violenza in famiglia, sui luoghi di lavoro, in contesti privati o pubblici.
L'associazione opera per sviluppare una forte solidarietà tra donne, promuovere la cultura di pari opportunità tra uomo e donna, offre aiuto concreto alle donne che subiscono molestie, maltrattamenti e violenze fisiche e psico-fisiche.

Nel 2001-2002 l'associazione ha realizzato due progetti, "La comunicazione e i colloqui d'aiuto" e " I compiti sociali ed educativi della famiglia".
L'associazione, che si riconosce nel Coordinamento provinciale "Donne e famiglia", aderisce alla Rete regionale dei Centri contro la violenza alle donne. Partecipa, inoltre, al progetto "Governance di parità" finanziato dal FSE Misura E1.

Avv. Uliana Garoli

Cremona, 31 gennaio 2005

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

FAZZI CARMELA

CURRICULUM PER

Candidatura a ruolo Consigliere Parità- supplente

ISTRUZIONE

- Diploma Ragioniere e Perito commerciale.
- Laurea in Lingue e Letterature Straniere.
- Abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori.
- Inclusione in graduatoria di pubblico concorso per le scuole medie inferiori.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

1973 - 1979 Docente di Lingua e Civiltà Straniera (Tedesco) presso Ial Cisl Cremona.

1979 - 1989 Docente di Lingua e Civiltà Straniera (Tedesco) presso Collegio Beata Vergine Cremona e supplenze brevi con la medesima qualifica nelle scuole statali.

1989 – 1999 Docente di Lingua e Civiltà Straniera (Tedesco) a tempo indeterminato presso I.T.C. Beltrami di Cremona con incarico per Orientamento Studenti sia in entrata (rivolto agli studenti delle classi terze scuola media inferiore, che in uscita (rivolto ad alunni classi quinte dell'istituto) verso percorsi universitari e/o mondo del lavoro e per organizzazione e realizzazione di Stages aziendali.

2000 – 2004 Distacco sindacale presso la Cisl di Cremona quale Segretario della Categoria Cisl Scuola.

2004 - 2005 Docente di Lingua Straniera (Tedesco) presso Liceo Linguistico "Daniele Manin" Cremona.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Coordinamento Donne Unione Sindacale CISL Cremona
  Ruolo: *COORDINATRICE*
- Coordinamento Donne Regionale CISL Lombardia
  Ruolo:*COMPONENTE*
- Coordinamento Donne Regionale CISL SCUOLA Lombardia
  Ruolo:*COMPONENTE*
- Coordinamento Donne CISL SCUOLA Cremona
  Ruolo:*COORDINATRICE*
- Consiglio Generale ed Esecutivo UST CISL Cremona
  Ruolo:*COMPONENTE*

FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Corsi di aggiornamento e di perfezionamento di Lingua Tedesca svolti in Italia e all'estero (Vienna – Klagenfurt)
- Seminari e corsi di aggiornamento inerenti la didattica, la continuità educativa, la psicologia dell'apprendimento, le problematiche adolescenziali, il disagio giovanile e l'orientamento.
- Corsi di informatica di diverso livello: operazioni avanzate con Word, impostare una cartella di lavoro con Excel, orientarsi nel web e navigare in Internet, gestire la posta elettronica.

06A04455

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato relativo ai riferimenti normativi al decreto 3 febbraio 2006, n. 141, recante: «Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite».

Nei riferimenti normativi riportati in calce al decreto 3 febbraio 2006, n. 141, pubblicato nel S.O. n. 86/L alla *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 2006, n. 82, gli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del c.p., riportati nelle note all'art. 9, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 648-*bis (Riciclaggio)*. — Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma *dell'articolo 648.*».

«Art. 648-*ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*). — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.».

06A04663

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Cirantan».

Estratto provvedimento UPC/II/2302 del 10 aprile 2006

Specialità medicinale: CIRANTAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035882467/M - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882479/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882481/M - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882493/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882505/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882517/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882529/M - «5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882531/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882543/M - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882556/M - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882568/M - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882570/M - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882582/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882594/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 035882606/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 035882012/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882024/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882036/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882048/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882051/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882063/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882075/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882087/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882099/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882101/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882113/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A.I.C. n. 035882125/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882137/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882149/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035882152/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035882164/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882176/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882188/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882190/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882202/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882214/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882226/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882238/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882240/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882253/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882265/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882277/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882289/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882291/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035882303/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035882315/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882327/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882339/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882341/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882354/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882366/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882378/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882380/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882392/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882404/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882416/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882428/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882430/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882442/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035882455/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 40 mg.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0344/001-003/II/018, 12, 14; NL/H/0344/004/II/02, 06, 10.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4,4.5 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04488

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Botox».

Estratto provvedimento UPC/II/2307 del 27 aprile 2006

Specialità medicinale: BOTOX.

Confezioni: A.I.C. n. 034883013/M - 1 flacone 100 UI polvere per soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Allergan Pharmaceuticals Ireland.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0113/001/II/024.

Tipo di modifica: dica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del metodo di «Safety/Identity test» del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Estratto provvedimento UPC/II/2308 del 27 aprile 2006

Specialità medicinale: BOTOX.

Confezioni: A.I.C. n. 034883013/M - 1 flacone 100 UI polvere per soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Allergan Pharmaceuticals Ireland.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0113/001/II/022.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica riguardante la purezza genetica del ceppo batterico (Master cell bank).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04493-06A04492

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Solaraze».

Estratto provvedimento UPC/II/2309 del 27 aprile 2006

Specialità medicinale: SOLARAZE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034129015/M - 1 tubo 25 g di gel 3%;

A.I.C. n. 034129027/M - 1 tubo 50 g di gel 3%.

Titolare A.I.C.: Shire Pharmaceutical Contract LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0226/001/II/018.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aumento della dimensione del lotto del prodotto finito ad un massimo di 1000 kg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2310 del 27 aprile 2006

Specialità medicinale: SOLARAZE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034129015/M - 1 tubo 25 g di gel 3%;

A.I.C. n. 034129027/M - 1 tubo 50 g di gel 3%.

Titolare A.I.C.: Shire Pharmaceutical Contract LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0226/001/II/012.

Riconoscimento:

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione di tutti i test effettuati sul bulk durante i controlli in-process, ad eccezione del test relativo alla viscosità.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2311 del 27 aprile 2006

Specialità medicinale: SOLARAZE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034129015/M - 1 tubo 25 g di gel 3%;

A.I.C. n. 034129027/M - 1 tubo 50 g di gel 3%.

Titolare A.I.C.: Shire Pharmaceutical Contract LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0226/001/II/009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: registrazione di un metodo analitico migliorato per la determinazione delle sostanze correlate nel prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04491-06A04490-06A04489

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Linezolid Pharmacia».

Estratto provvedimento UPC/II/2312 del 28 aprile 2006

Specialità medicinale: LINEZOLID PHARMACIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 035411014/M - 1 sacca 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035411026/M - 2 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035411038/M - 5 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035411040/M - 10 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035411053/M - 20 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035411065/M - 25 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035411077/M - 1 flacone di granuli per sospensione orale da 100 mg/5 ml;

A.I.C. n. 035411089/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411091/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411103/M - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411115/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411127/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411139/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411141/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411154/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411166/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411178/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411180/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411192/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411204/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411216/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411228/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411230/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411242/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411255/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411267/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411279/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411281/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411293/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411305/M - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411317/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411329/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411331/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411343/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411356/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 600 mg.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0440/001-004/II/020, 1A/21.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento delle sezioni 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Eliminazione per quanto riguarda la soluzione per infusione di tutte le officine eccetto Fresenius Kabi Norge AS Halden Norvegia (produzione del prodotto finito, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti) e Pharmacia & Upjohn Company, Kalamazoo Michigan, Usa (confezionamento) mentre per le compresse rimangono attivi i siti di Pfizer Manufacturing Belgium NV (confezionamento, controllo e rilascio dei lotti), Pfizer Pharmaceuticals LLC (PPLLC) Porto Rico (produzione del prodotto finito), e Pharmacia & Upjohn Company, Kalamazoo Michigan Usa (confezionamento).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04496

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zyvoxid».

Estratto provvedimento UPC/II/2313 del 28 aprile 2006

Specialità medicinale: ZYVOXID.

Confezioni:

A.I.C. n. 035410012/M - 1 sacca 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410024/M - 2 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410036/M - 5 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410048/M - 10 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410051/M - 20 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410063/M - 25 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410075/M - 1 flacone di granuli per sospensione orale da 100 mg/5 ml;

A.I.C. n. 035410087/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410099/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410101/M - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410113/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410125/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410137/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410149/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410152/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410164/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410176/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410188/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410190/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410202/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410214/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410226/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410238/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410240/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410253/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410265/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410277/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410289/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410291/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410303/M - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410315/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410327/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410339/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410341/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410354/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 600 mg.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0439/001-004/II/020, 1A/21.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento delle sezioni 4.4 e 4.8 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Eliminazione per quanto riguarda la soluzione per infusione di tutte le officine eccetto Fresenius Kabi Norge AS Halden Norvegia (produzione del prodotto finito, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti) e Pharmacia & Upjohn Company, Kalamazoo Michigan, Usa (confezionamento) mentre per le compresse rimangono attivi i siti di Pfizer Manufacturing Belgium NV (confezionamento, controllo e rilascio dei lotti), Pfizer Pharmaceuticals LLC (PPLLC) Porto Rico (produzione del prodotto finito) e Pharmacia & Upjohn Company, Kalamazoo Michigan Usa (confezionamento).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04495

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Gabriox».

Estratto provvedimento UPC/II/2314 del 28 aprile 2006

Specialità medicinale: GABRIOX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035412016/M - 1 sacca per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035412028/M - 2 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035412030/M - 5 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035412042/M - 10 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035412055/M - 20 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035412067/M - 25 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035412079/M - 1 flacone di granuli per sospensione orale da 100 mg/5 ml;

A.I.C. n. 035412081/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 400mg;

A.I.C. n. 035412093/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412105/M - 1 flacone 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412117/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412129/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412131/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412143/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412156/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412168/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412170/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412182/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412194/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412206/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412218/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412220/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412232/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412244/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412257/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412269/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412271/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412283/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412295/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412307/M - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412319/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412321/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412333/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412345/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412358/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 600 mg.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0441/001-004/II/020, 1A/21.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: Aggiornamento delle sezioni 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Eliminazione per quanto riguarda la soluzione per infusione di tutte le officine eccetto Fresenius Kabi Norge AS Halden Norvegia (produzione del prodotto finito, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti) e Pharmacia & Upjohn Company, Kalamazoo Michigan, Usa (confezionamento) mentre per le compresse rimangono attivi i siti di Pfizer Manufacturing Belgium NV (confezionamento, controllo e rilascio dei lotti), Pfizer Pharmaceuticals LLC (PPLLC) Porto Rico (produzione del prodotto finito) e Pharmacia & Upjohn Company, Kalamazoo Michigan Usa (confezionamento).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04494

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Xarator».

Estratto provvedimento UPC/II/2315 del 2 maggio 2006

Specialità medicinale: XARATOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 033005012/M - «10» 10 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033005024/M - «10» 30 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033005036/M - «20» 10 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033005048/M - «20» 30 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033005051/M - «40» 10 compresse 40 mg;

A.I.C. n. 033005063/M - «40» 30 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Parke Davis S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0109/001-004/II/054.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 5.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04500

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lipitor».

Estratto provvedimento UPC/II/2316 del 2 maggio 2006

Specialità medicinale: LIPITOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 033008018 - «10» 10 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033008020 - «10» 30 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033008032 - «20» 10 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033008044 - «20» 30 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033008057 - «40» 10 compresse 40 mg;

A.I.C. n. 033008069 - «40» 30 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Bioindustria farmaceutici S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0109/001-004/II/054.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 5.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04499

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Torvast».

Estratto provvedimento UPC/II/2317 del 2 maggio 2006

Specialità medicinale: TORVAST.

Confezioni:

A.I.C. n. 033007016 - «10» 10 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033007028 - «10» 30 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033007030 - «20» 10 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033007042 - «20» 30 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033007055 - «40» 10 compresse 40 mg;

A.I.C. n. 033007067 - «40» 30 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0109/001-004/II/054.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 5.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04498

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Totalip».

Estratto provvedimento UPC/II/2318 del 2 maggio 2006

Specialità medicinale: TOTALIP.

Confezioni:

A.I.C. n. 033006014/M - «10» 10 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033006026/M - «10» 30 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033006038/M - «20» 10 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033006040/M - «20» 30 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033006053/M - «40» 10 compresse 40 mg;

A.I.C. n. 033006065/M - «40» 30 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0109/001-004/II/054.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 5.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04497

Comunicato di rettifica relativo al comunicato AIFA concernente l'elenco delle tariffe dovute all'Agenzia con decorrenza 1º dicembre 2005 ed aggiornate nel rispetto del regolamento CE n. 1905/2005 del 14 novembre 2005.

In conformità al decreto del Ministero della salute del 31 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2006, che ha annullato d'ufficio il diritto annuale di cui alla voce n. 6 dell'allegato 3 al decreto ministeriale 24 maggio 2004, dall'elenco delle tariffe dovute all'Agenzia con decorrenza 1º dicembre 2005 ed aggiornate nel rispetto del regolamento CE n. 1905/2005 del 14 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 2005, sono eliminate la voce contraddistinta dal numero 15 dell'elenco: «per ogni AIC in commercio è riscosso un diritto annuale. Esso copre l'insieme delle presentazioni autorizzate dello stesso medicinale. € 19.968» e la relativa nota n. 1: «l'amministrazione si riserva la facoltà di applicare il diritto annuale previa adeguata comunicazione».

Il titolo dell'elenco di cui all'oggetto è rettificato come segue: «Elenco delle tariffe dovute, con decorrenza 1º dicembre 2005, ed aggiornate nel rispetto del regolamento (CE) n. 1905/2005 del 14 novembre 2005».

06A04588

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA

Avviso di adozione del Piano stralcio assetto idrogeologico del bacino del fiume Magra e del torrente Parmignola

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Magra, con delibera n. 180 assunta nella seduta del 27 aprile 2006, ha adottato il Piano stralcio «Assetto idrogeologico del bacino del fiume Magra e del torrente Parmignola», nonché le relative misure di salvaguardia in attesa dell'approvazione del Piano.

Copia del Piano sarà trasmessa alle regioni Liguria e Toscana ai fini dell'approvazione e sarà resa disponibile per consultazione sul sito internet dell'Autorità di bacino all'indirizzo www.adbmagra.it

06A04487

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-110) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

€ 1,00